

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA**

Via Palestro, 66 – 26100 CREMONA

**Tel.** 0372535411

**Fax** 0372457934

[www.associazioneprofessionisti-cr.it](http://www.associazioneprofessionisti-cr.it)



ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONISTI  
della provincia di  
CREMONA

# STATUTO ASSOCIATIVO

APPROVATO IL 24 MAGGIO 2022

---

# SOMMARIO

## Sommario

Costituzione	1
SEDE - SCOPI - DURATA	2
SOCI	3
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE	6
DIREZIONE E CARICHE	11
QUOTE ASSOCIATIVE- PATRIMONIO SOCIALE -ESERCIZI SOCIALI	12
ESERCIZIO SOCIALE	14
NORMA GENERALE	15
MODIFICHE ALLO STATUTO	16
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	17
DISPOSIZIONI GENERALI	18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	19

---

## Costituzione

### ART.1

È costituita l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI della provincia di CREMONA** (acronimo A.P. Cremona)- (qui di seguito "Associazione.")

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

## SEDE - SCOPI - DURATA

### ART.2

L'Associazione ha sede in Cremona.

### ART.3

L'Associazione ha per scopo:

- a) la promozione di manifestazioni ed incontri culturali interessanti la generalità dei Professionisti e di ogni ente associato;
- b) l'organizzazione di ricerche, studi, seminari e convegni e dibattiti su temi economici e sociali di interesse per le categorie associate;
- c) l'assistenza agli Ordini, Collegi ed Associazioni aderenti nell'adempimento delle attività amministrative ed istituzionali delegate rendendo disponibili strutture, attrezzature e personale;
- d) il supporto ad Ordini, Collegi ed Associazioni aderenti nell'erogazione dei servizi agli iscritti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali e/o statuti;
- e) la rappresentanza degli Organi Associati, se non di esclusiva competenza degli stessi, presso enti pubblici e privati in tutte le iniziative di comune interesse per favorire la maggior affermazione delle stesse categorie;
- f) la designazione e la nomina di propri rappresentanti negli Enti, Organi e Commissioni pubbliche e private, in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- g) la promozione di tutte quelle iniziative che possano costituire fattore di crescita e di aiuto alle attività degli iscritti negli enti aderenti quali a titolo indicativo ma non esaustivo convenzioni con istituti bancari ed imprese, costituzione di gruppi d'acquisto e tutte quelle altre funzioni ed attività che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione potrà costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società e/o consorzi aventi ad oggetto esclusivo e/o principale uno o più dei propri scopi.

Altresì l'Associazione potrà costituire ovvero acquisire partecipazioni in società quando l'assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento dell'attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. Tale partecipazione è deliberata dall'Assemblea.

### ART.4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## SOCI

### ART.5

Possono far parte dell'Associazione tutti gli Ordini e Collegi professionali, le Associazioni, gli enti ed organismi rappresentativi delle professionali intellettuali o ad esse riconducibili e dei Dirigenti e delle figure apicali del lavoro subordinato che facciano espressa domanda di adesione al Consiglio Direttivo, obbligandosi ad osservare le norme tutte che disciplinano l'Associazione.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo il quale, a suo insindacabile giudizio, delibererà sull'accoglimento; le iscrizioni decorrono ad ogni effetto dal 1° Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

### ART.6

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo di lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne l'avvenuta consegna alla segreteria associativa.

Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione.

Il Socio è tenuto a pagare "una tantum" una tassa d'iscrizione ed un contributo associativo annuale nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo

Il contributo associativo è intrasmissibile a terzi.

### ART.7

Tutti gli associati hanno pari diritti nell'ambito dell'Associazione ed assumono i medesimi obblighi nei suoi confronti.

In particolare:

- a) hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei soci con piena facoltà di parola e con diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa;
- b) di formulare proposte per l'attività dell'Associazione;
- c) di ottenere l'assistenza dall'Associazione nelle forme e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento interno, se istituito ed approvato;
- d) la qualità di associato, così come gli obblighi contributivi ad essa collegati, non sono trasferibili a terzi, né gli associati hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- e) l'esercizio dei diritti sociali spetta sola agli associati in regola con il versamento delle quote associative.

# STATUTO ASSOCIATIVO

## ART. 8

Gli associati hanno il dovere:

- a) di fornire all'Associazione tutti gli elementi che ad essa occorrono per l'attuazione degli scopi istituzionali. Tali comunicazioni rimarranno riservate sotto la personale responsabilità dell'associazione stessa per mezzo degli incaricati nominati;
- b) non porre in essere attività in contrasto con i fini istituzionali dell'Associazione;
- c) osservare scrupolosamente le norme del presente statuto e la disciplina interna dell'Associazione, approvate dall'Assemblea dei soci e/o dal Consiglio direttivo ;
- d) di comunicare i dati per il calcolo della quota annuale su specifica richiesta dell'Associazione;
- e) di corrispondere la quota annuale di adesione, riconoscendo all'Associazione, in difetto di puntuale adempimento di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro di Cremona.

## ART.9

La qualità di Socio si perde :

- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo 6;
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- c) per continuata morosità accertata dal Consiglio Direttivo;
- d) per scioglimento, liquidazione, soppressione dell'ente/socio.

Il recesso così come stabilito dall'art. 6 è consentito all'associato che possa far valere almeno tre anni di appartenenza all'Associazione e deve essere comunicato mediante lettera raccomandata indirizzata al presidente dell'Associazione ed il socio dimissionario sarà comunque tenuto a corrispondere all'Associazione le quote dovute fino al termine dell'anno nel corso del quale il recesso viene esercitato, se lo stesso è esercitato entro il 30 settembre o fino al termine dell'anno successivo in caso di recesso comunicato dopo tale data.

Il socio non in possesso del requisito di anzianità di iscrizione potrà recedere anticipatamente dal patto associativo versando una somma stabilita dal Consiglio Direttivo comunque non inferiore a quella che avrebbe versato sino al raggiungimento del triennio di iscrizione.

Il recesso determina la decadenza dei rappresentanti dell'Ordine, Collegio o Associazione da qualsiasi carica di rappresentanza dell'Associazione. La comunicazione di recesso non può essere presentata dall'Associato non in regola con i versamenti della quota associativa.

La cessazione e/o scioglimento dell'ente, per norma di legge e/o volontà diretta, produce d'ufficio lo scioglimento del rapporto associativo e fa decadere dall'obbligo del contributo dovuto.

L'esclusione dell'associato può essere proposta in qualsiasi momento dal Presidente, da qualunque associato.

# STATUTO ASSOCIATIVO

In tal caso il Consiglio direttivo deciderà sulla richiesta di esclusione dopo aver sentito il proponente e l'associato di cui è proposta l'esclusione.

L'esclusione dall'Associazione è inoltre deliberata dalla Consiglio Direttivo in caso di gravi inadempienze dell'associato agli obblighi fissati all'art. 8 del presente Statuto e inoltre per fatti che ledano lo spirito associativo ovvero gettino discredito sulla stessa Associazione.

Il Consiglio direttivo delibera sull'esclusione con voto segreto e con una maggioranza non inferiore ai  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti.

L'associato che perde tale sua qualità per una qualsiasi delle cause di scioglimento del rapporto associativo indicate, non può pretendere alcun rimborso delle quote versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## ART. 10

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'Associazione

## ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

### ART.11

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) I Revisori dei Conti

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### ART. 12

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea degli associati è sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- a) entro il mese di maggio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

Le sue deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano gli Associati.

#### ART.13

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi fissando le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Presidente
- d) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente (o su richiesta di almeno un terzo degli Associati), mediante avviso spedito alla sede legale dell'associato almeno otto giorni



# STATUTO ASSOCIATIVO

prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne l'avvenuta ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità ed urgenza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata con preavviso mediante posta elettronica di soli 3 giorni.

L'Assemblea è valida:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Tutte le delibere su affari di ordinaria amministrazione saranno valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere su affari di straordinaria amministrazione e quelle di modifiche allo Statuto sociale o di scioglimento saranno valide se adottate con la presenza di due terzi degli Associati ed approvate dai due terzi dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera per alzata di mano, per appello nominale o per schede segrete. Il Presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione da adottare per le singole delibere. In ogni caso il voto per l'elezione delle cariche sociali e per qualunque deliberazione riguardante i singoli Associati dovrà essere espresso per scrutinio segreto, mediante scheda, salvo che l'assemblea non decida diversamente.

## ART.14

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i Presidenti dei singoli Ordini o Collegi o Associazioni che aderiscono all'Associazione. I Presidenti potranno farsi rappresentare da un componente del Consiglio dell'Ente Associato mediante delega scritta.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote, eccetto coloro che hanno presentato comunicazione di recesso o sottoposti a procedimento di giudizio per gravi inadempienze statutarie.

## ART. 15

L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza da un vice Presidente o da altro Consigliere nominato dal Presidente dell'Associazione tra i vari Consiglieri. Il Presidente nominerà il segretario dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### ART.16

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione, il funzionamento e l'ordinamento dell'Associazione, con i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, tra cui il Presidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea Ordinaria e scelti fra i Presidenti o i componenti dei consigli direttivi o tra gli iscritti aventi ricoperto incarichi istituzionali in seno agli enti aderenti (consiglieri e/o revisore dei conti).

Non è causa di decadenza dalla carica di consigliere/membro del consiglio, la cessazione dalla medesima carica all'interno del proprio ordine, categoria e/o collegio di appartenenza, salvo che tale cessazione sia determinata dal compimento di atti che possano pregiudicare il decoro della Associazione.

Nessun ente/socio potrà essere rappresentato in Consiglio da più persone.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta di insediamento, procede alla nomina di uno o due Vice Presidenti che durano in carica per la durata del Consiglio stesso e sono rieleggibili .

### ART.17

I Consiglieri cessano dalla loro carica per morte, rinuncia, decadenza, dimissioni, morosità della categoria rappresentata o perdita della qualità di associata della categoria rappresentata.

Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e verrà sostituito dal Consiglio Direttivo con altro rappresentante della stessa categoria o di altra categoria associata, scelto tra i votati e non eletti nell'assemblea di nomina del consigliere decaduto. In assenza di votati spetterà all'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, nominare il sostituto.

Il Consigliere che rinunci alla carica verrà parimenti sostituito con le modalità di cui sopra. La rinuncia e la decadenza hanno effetto dal momento della sostituzione.

### ART.18

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta al presidente stesso di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Presidente dovrà, in quest'ultimo caso, accogliere tale richiesta e convocare il Consiglio entro 30 giorni, fatto salvo i periodi di chiusura dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata, e/o posta elettronica certificata e/o mail inviato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione oppure in caso di urgenza, con posta elettronica certificata o fax o mail, trasmesso almeno quattro giorni prima, purchè si possa provare che tutti i membri del Consiglio abbiano ricevuto la comunicazione.

Il Consiglio deve comunque essere convocato almeno una volta ogni due mesi.

# STATUTO ASSOCIATIVO

Il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale da parte del Segretario Generale dell'Associazione o di un suo delegato. I verbali del Consiglio Direttivo non sono pubblici.

## ART.19

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) convoca su proposta del presidente le assemblee dei soci
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) esamina la relazione annuale ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- d) approva il preventivo economico e finanziario da sottoporre all'assemblea e determina l'ammontare dei contributi associativi secondo i criteri approvati dall'Assemblea dei Soci;
- e) determina le modalità di pagamento delle quote associative;
- f) promuove, attua le iniziative e delibera i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- g) delibera in ordine agli atti che implicano mutamenti patrimoniali, alle spese che impegnino il bilancio per più di un triennio ed in ordine a tutti gli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore ad un decimo delle entrate associative relative all'ultimo rendiconto economico e finanziario approvato;
- h) approva i regolamenti interni relativi alle elezioni ed al funzionamento dell'Associazione su proposta del Presidente;
- i) promuove ricerche, discussioni ed azioni di interesse collettivo, in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- j) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- k) elegge, tra i propri membri, due Vice Presidente ed un tesoriere;
- l) designa i rappresentanti dell'Associazione in Enti pubblici o privati, Istituti o Organizzazioni aventi carattere o interesse provinciale o regionale ecc. a cui l'Associazione partecipa;
- m) provvede all'assunzione e/o nomina del Segretario Generale e ne regola il rapporto;
- n) assume i funzionari, gli impiegati di concetto e d'ordine;
- o) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa.

Il Consiglio direttivo è inoltre investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano all'Assemblea degli associati.

## ART.20

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui si rendesse vacante la maggioranza dei Consiglieri in carica l'Assemblea provvederà al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

## **PRESIDENTE**

### **ART.21**

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e di resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci, coordina l'attività dell'Associazione. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da uno dei due Vice Presidente più anziano d'età anagrafica.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi :

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e le direttive del Consiglio.

## **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

### **ART.22**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi ed un supplente; durano in carica tre anni ed eleggono al loro interno il Presidente. Sono rieleggibili e non sono revocabili se non per giusta causa.

Essi vigilano sull'andamento della gestione economico finanziaria dell'Associazione eseguendo verifiche di cassa e contabili e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei Conti sono eletti per voto diretto dei Soci contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri e sono scelti tra gli associati nelle categorie aderenti in possesso dell'iscrizione presso il Registro dei revisori legali, tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono proclamati membri effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti mentre il primo dei non eletti assume la veste di supplente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Revisore effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 4) del presente articolo

Quale Revisore supplente subentra automaticamente il primo non eletto nell'ultima elezione.

I Revisori partecipano di diritto alla seduta del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del Conto Consuntivo ed alle altre su espresso invito del Presidente senza diritto di voto.

## DIREZIONE E CARICHE

### **SEGRETARIO GENERALE**

#### **ART.23**

Il Segretario Generale dell'Associazione esplica la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Predisporre ogni adempimento necessario al buon funzionamento degli organi sociali.

Dirige e coordina i servizi dell'Associazione e propone altresì al Presidente ed al Consiglio ogni provvedimento relativo al personale ed all'organizzazione della segreteria cui sovrintende.

Partecipa, su delega espressa del Presidente, ad incontri e riunioni presso enti ed istituzioni, in rappresentanza dell'Associazione, senza mandato alla sottoscrizione di atti e/o documenti che impegnino l'Associazione verso terzi.

Assiste, senza voto deliberativo, alle adunanze assembleari e alle riunioni di tutti gli organi sociali, curando la compilazione dei relativi verbali.

### **TESORIERE**

#### **ART.24**

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

Congiuntamente con il Presidente o con altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.

## QUOTE ASSOCIATIVE- PATRIMONIO SOCIALE –ESERCIZI SOCIALI

### QUOTE ASSOCIATIVE

#### ART.25

I contributi da versarsi dagli Associati per il funzionamento dell'Associazione saranno deliberati annualmente dall'Assemblea dei Soci in base al bilancio preventivo che sarà predisposto dal Consiglio direttivo, sulla base di criteri di ripartizione delle spese approvato dall'Assemblea dei soci.

I contributi associativi devono essere versati di norma in due rate uguali entro il 31 marzo ed il 31 luglio dell'anno di competenza salvo diversa determina approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare penali a carico dei soci per il mancato rispetto dei termini di versamento di cui sopra.

Il mancato pagamento entro l'anno di competenza delle quote dovute, comporterà oltre all'applicazione delle penali per ritardato pagamento, l'immediata sospensione di tutti i servizi offerti dall'associazione e l'attivazione della procedura dell'espulsione prevista al punto e) dell'art.8 ed all'art. 9.

### PATRIMONIO SOCIALE

#### ART. 26

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili e immobili acquisiti in proprietà della associazione, lasciti, donazioni;
- b) eccedenze positive di bilancio;
- c) rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annualmente aggiornato.

Al tesoriere dell'associazione è affidato il controllo dello stato patrimoniale

#### ART 27

Le quote associative ed i beni acquistati con tali quote costituiscono il fondo comune dell'Associazione, così come disciplinato dall'art. 37 del codice civile

# STATUTO ASSOCIATIVO

I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di fondo comune.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ESERCIZIO SOCIALE

### ART. 28

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno



## NORMA GENERALE

### ART. 29

Per quanto non disposto nel presente Statuto in merito al patrimonio ed all'esercizio sociale valgono le disposizioni stabilite dal Codice civile in ordine alle Associazioni non riconosciute.

## MODIFICHE ALLO STATUTO

### ART. 30

Le modifiche dello statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 13, sono deliberate dall'assemblea e saranno valide se adottate con la presenza di due terzi degli Associati ed approvate dai due terzi dei presenti.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### ART.31

L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci e per disposizione legislativa.

In caso di scioglimento per volontà dei soci, la deliberazione dell'Assemblea è valida se presa con l'intervento dei due terzi e col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale.

Nel caso di scioglimento per disposizioni legislative, se l'Associazione conserva le disponibilità del patrimonio sociale, i Soci si pronunciano sulla sua destinazione con le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo riuniti in Assemblea .

All'Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART.32

Le cariche sociali elettive di cui al presente Statuto sono gratuite

I rappresentanti dei Soci che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione o in aggiunta di altri rappresentanti che, per qualsiasi motivo, non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### ART.33

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dall'art.30, ha piena ed immediata validità fatta salva la continuità degli organi elettivi sino alla scadenza del mandato.

*Nuovo statuto approvato dall'Assemblea dei Presidente il 24 maggio 2022*

*REPERTORIO N. 184 -RACCOLTA N. 156 Notaio Francesco Guardamagna - 24/05/2022*

Registrato a Cremona il 27 maggio 2022 - n. 6644 serie 1T